Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° ROMA - Venerdì, 18 novembre 1927 - ANNO VI Numero 267

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2377.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2057.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, recante disposizioni sul diritto di autore;

Visto il relativo regolamento 15 luglio 1926, n. 1369;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 61, recante modifiche al R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di estendere ulteriormente il termine concesso agli autori per esercitare la facoltà del riacquisto dei diritti eventualmente perduti per inosservanza di forme;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dall'art. 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore, è prorogato al 31 agosto 1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 75. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2378.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 2056.

Modifica al R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, concernente le brevi gite giornaliere di servizio compiute dai personali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, che stabilisce, agli effetti della revisione prescritta dai commi 3° e 4° dell'art. 189 del R. decreto 2395 dell'11 novembre 1923, le indennità, rimborsi di spesa, soprassoldi ed assegni speciali a terra, che restano in vigore per i personali militari e civili della Regia marina, e precisamente la tabella II, par. *B*) annessa al detto Regio decreto concernente le brevi gite giornaliere compiute per ragioni di servizio dal personale della Regia marina;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1492, contenente modifiche alle disposizioni in vigore per concessione di indennità ai militari nei viaggi per servizi isolati e per servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il paragrafo *B*) della tabella II annessa al R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, è abrogato e sostituito dal seguente:

« *B*) Sotto il nome di « brevi gite giornaliere » si intendono quelle dislocazioni che non richiedono pernottamento fuori di residenza, compiute isolatamente dal personale della Regia marina per eseguire incarichi affidatigli, per via di terra o di mare (sia entro la cinta daziaria del luogo di residenza, sia fuori la cinta daziaria stessa), le quali importino, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di km. 20 dalla sede del Comando, dell'ufficio o della caserma, dove il funzionario, civile o militare, presta servizio.

« Nelle brevi gite si osservano le seguenti norme:

a) per quelle che importano, fra andata e ritorno, un percorso minore di km. 10 non spetta alcuna indennità di missione, ma bensì, quando si percorrono più di km. 6 fra andata e ritorno, qualora il mezzo non sia fornito dallo Stato, il solo rimborso della spesa di trasporto personale o l'indennità chilometrica;

b) per quelle che importano, fra andata e ritorno, un percorso compreso fra i 10 e i 15 km. spetta una diaria pari ad un quinto dell'indennità giornaliera di missione, escluso il rimborso della spesa di trasporto personale o l'indennità chilometrica;

c) per quelle che importano, fra andata e ritorno, un percorso compreso fra i 15 e i 20 km. spetta una diaria pari ad un quarto dell'indennità giornaliera di missione, escluso il rimborso della spesa di trasporto personale o l'indennità chilometrica ».

Art. 2.

Quando la dislocazione superi i 20 km. fra andata e ritorno, spetta il normale trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti per le missioni con ritorno in residenza nella stessa giornata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 74. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2379.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. 2065.

Determinazione della misura delle borse di studio presso la Regia scuola dell'Arte della Medaglia per l'anno scolastico 1927-1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 496, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'Arte della Medaglia;

Veduto il regolamento per il funzionamento della Regia scuola medesima approvato col R. decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e le successive modificazioni approvate con i Reali decreti 24 settembre 1908, n. 611, 10 aprile 1910, n. 245, 4 gennaio 1912, n. 105, 20 ottobre 1912, n. 1165, e 22 luglio 1920, n. 1279;

Veduto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1096, che elevò, per il periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1923, a L. 3456 annue le borse ordinarie di studio istituite presso la Regia scuola dell'Arte della Medaglia;

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1527, che elevò, per il periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1923, a L. 6480 annue la borsa di perfezionamento istituita presso la Regia scuola medesima;

Veduti i Regi decreti 24 ottobre 1923, n. 2425, 20 novembre 1924, n. 2060, 29 luglio 1925, n. 1664, e 14 novembre 1926, n. 2137, che mantennero per i successivi esercizi finanziari fino al 30 giugno 1927 a L. 3456 e L. 6480 rispettivamente le borse di studio ordinarie e la borsa di perfezionamento della Regia scuola dell'Arte della Medaglia;

Riconosciuta l'opportunità di ridurre per l'anno scolastico 1927-1928 le ricordate borse ordinarie e quella di perfezionamento alla misura rispettivamente di L. 3000 e L. 6000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'anno scolastico 1927-1928 le borse ordinarie di studio e la borsa di perfezionamento istituite dal regolamento della Regia scuola dell'Arte della Medaglia sono stabilite le prime nella misura di annue L. 3000 e la seconda nella misura di annue L. 6000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 83. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2380.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2067.

Norme per l'applicazione alle nuove Provincie della legge sulla cittadinanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912, n. 555, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1922, n. 949;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, che estende ai territori annessi al Regno in forza dei Regi decreti 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge ed il regolamento su indicati;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 351, che estende alla città ed al territorio di Fiume il predetto R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245;

Visti i Regi decreti 16 ottobre 1924, n. 1781, e 5 aprile 1925, n. 443, che prorogano di un anno il termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per la elezione della qualità di cittadino italiano o di straniero a norma dell'art. 3, nn. 2 e 3, della detta legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per l'interno e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La riserva contenuta nell'art. 1 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, si estende soltanto alle persone che, alla data della entrata in vigore dei Trattati di San Germano e di Rapallo, erano pertinenti ad un Comune della cessata monarchia austro ungarica.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912, n. 555, sono applicabili a tutti coloro ai quali non si estende la su menzionata riserva, anche se nei loro riguardi potevano trovare applicazione le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, o dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43.

Tali persone, se dopo l'entrata in vigore del R. decreto 7 giugno 1923, si siano trovate nelle condizioni di cui ai nn. 2 e 3 del sopra citato art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e non abbiano fatto le dichiarazioni ivi previste entro il termine fissato e prorogato con R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1781, e con R. decreto 5 aprile 1925, n. 443, potranno fare dette dichiarazioni entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 85. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2381.

REGIO DECRETO 6 ottobre 1927, n. 2068.

Facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di nominare presidi delle Regie scuole complementari insegnanti che abbiano avuto incarichi direttivi nelle Regie scuole complementari femminili all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In parziale deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 12 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di procedere, d'accordo col Ministro per gli affari esteri, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, alla nomina a presidi di scuole complementari di quelle insegnanti, con un quadriennio di servizio, come ordinario, che già in possesso dei titoli richiesti per tale nomina in base alla legge 18 dicembre 1910, n. 867, abbiano avuto incarichi direttivi nelle Regie scuole complementari femminili all'estero anteriormente alla pubblicazione del precitato R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e li abbiano conservati dopo e li conservino attualmente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 86. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2382.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1927, n. 2073.

Nuovo ordinamento della Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, numero 1497;
Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale venne istituita la M.V.S.N.;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174, sul funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1303, sul funzionamento della Milizia portuaria;
Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, sulla repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1848, col quale si approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, col quale si istituisce un reparto di Milizia portuaria a Livorno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un nuovo ordinamento della Milizia portuaria, con personale vincolato da ferma volontariamente assunta, al fine di estendere in altri porti e lungo tratti del litorale del Regno i servizi di tutela dell'ordine e del pubblico erario che dalla Milizia stessa vengono attualmente svolti in soli tre porti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 14 giugno 1925, n. 1303, e 17 febbraio 1927, n. 271, sono abrogate e vengono sostituite dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

E' istituita la Milizia portuaria, specialità della M.V.S.N. che svolge la propria attività nell'ambito di alcuni porti principali ed in quei tratti del litorale del Regno dove se ne dimostri la necessità, per concorrere ai servizi di polizia e di sicurezza.

Art. 3.

La Milizia portuaria fa parte delle forze armate dello Stato ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la M.V.S.N. in quanto non sieno in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 4.

Al comandante della Milizia portuaria è demandato di provvedere ad assicurare un trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria mediante convenzione da stipularsi con l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Tale convenzione sarà resa esecutiva con apposito Regio decreto su proposta del Capo del Governo di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, e gli oneri relativi non dovranno andare oltre i limiti delle spese autorizzate per l'esercizio 1927-28.

Art. 5.

La Milizia portuaria dipende disciplinarmente dal Comando generale della M.V.S.N. - Ispettorato generale dei reparti speciali - e le singole unità, per il loro speciale impiego, dipendono dalle competenti autorità di pubblica sicurezza che se ne avvarranno per quanto riguarda i porti, in base ai criteri di massima di cui ai seguenti articoli 10 e 11.

Art. 6.

La Milizia portuaria ha il seguente ordinamento:
un Comando della Milizia portuaria;
due legioni di Milizia portuaria.

Art. 7.

Il Comando della Milizia portuaria è devoluto al comandante del gruppo legioni ferrovieri coadiuvato dall'ufficiale generale e dal Capo di S. M. del gruppo stesso, di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174. Al detto personale del Comando della Milizia portuaria è esteso il trattamento di previdenza di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Le sedi dei Comandi di legione sono le seguenti:
I Legione - Genova;
II Legione - Napoli.

Previa autorizzazione dei Ministri per l'interno e per le comunicazioni, entro i limiti dell'organico di cui all'articolo 9 il Comando della Milizia portuaria potrà disporre la costituzione, soppressione, fusione o trasferimento di distaccamenti permanenti od eventuali, di forza variabile in relazione alle esigenze del servizio.

La prima legione funziona anche da centro di reclutamento e d'istruzione e rifornimento: presso di essa è costituito un deposito ufficiali, graduati e militi.

Art. 9.

L'organico della Milizia portuaria è quello riportato dai seguenti quadri:

Ufficiali.

Grado 6° - Consoli	2
Grado 8° - Seniori	4
Grado 9° - Centurioni	10
Grado 10° - Capi manipolo	18
	34

Aiutanti, capi squadra, vice capi squadra e militi.

Aiutanti	5
Capi squadra	16
Vice capi squadra	20
Militi e allievi militi	574
	615

Personale civile.

Grado 11° - Contabili	1

Art. 10.

La Milizia portuaria sarà impiegata:

a) nel servizio generale di pubblica sicurezza nei porti e lungo il litorale sia a terra che a mare;

b) nei servizi complementari, di polizia militare e di polizia ordinaria.

Art. 11.

La Milizia portuaria non potrà mai essere distolta dai servizi di cui al comma *a)* del precedente art. 10.

Art. 12.

La Milizia portuaria ha funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza e nell'ambito dei servizi ad essa affidati esercita funzioni di polizia giudiziaria.

Gli ufficiali sono ufficiali di polizia giudiziara.

I graduati e militi sono agenti di polizia giudiziaria.

Art. 13.

Gli appartenenti alla Milizia portuaria in divisa o muniti di uno speciale segno di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i graduati e militi limitatamente a due per ogni vettura con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.

Art. 14.

Il personale militare della Milizia portuaria è esente da qualunque chiamata o richiamo ordinario sotto le armi nelle altre forze armate esclusa la Regia aeronautica.

Speciali norme regolamentari disciplineranno l'impiego di detto personale in caso di mobilitazione.

Art. 15.

Il servizio militare della Milizia portuaria equivale ad ogni effetto come servizio militare di leva.

Tuttavia coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia portuaria.

Il quantitativo annuo da trarsi dai contingenti annui della leva di terra e della leva di mare per i bisogni della Milizia portuaria non potrà superare i 500 uomini e sarà determinato proporzionalmente alla forza bilanciata dell'Esercito e della Marina. Ove il fabbisogno sia maggiore, il quantitativo massimo sarà determinato annualmente dal Capo del Governo d'accordo coi Ministri per la guerra e per la marina.

I militari di leva assegnati alla Milizia portuaria, nei ruoli del Regio esercito figureranno collocati a disposizione della Milizia portuaria e la loro posizione militare, dal giorno del collocamento a disposizione, è regolata esclusivamente dalle norme vigenti per la Milizia portuaria.

Art. 16.

Tutte le spese per il funzionamento della Milizia portuaria fanno parte di quelle riguardanti i servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio, e saranno contenute nei limiti autorizzati per l'esercizio 1927-28.

Art. 17.

Con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici e per le comunicazioni, verranno emanate le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto ai termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il presente decreto entrerà in vigore sotto la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà convertito in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 106. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2383.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. **2084.**

Proroga di termini per i devoluzionisti dell'Unione edilizia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 luglio 1926, n. 1451;
Visto il decreto Reale 19 dicembre 1926, n. 2178;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare i rapporti tra l'Unione edilizia nazionale in liquidazione ed i devolventi di diritti a mutuo all'Unione edilizia medesima;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di anticipazione dei contributi dello Stato per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920, è prorogato al 30 giugno 1928 per coloro che abbiano devoluto i propri diritti a mutuo all'Unione edilizia nazionale e che non abbiano definito i loro rapporti con l'Unione edilizia nazionale stessa al 30 giugno 1927.

E' prorogato alla stessa data del 30 giugno 1928 il termine per la presentazione da parte dell'Unione edilizia nazionale in liquidazione (Ufficio autonomo di stralcio) delle domande per il riconoscimento di contributi comunque ad essa spettanti.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 101. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2384.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. **2072.**

Proroga dei poteri del commissario straordinario per la Comunità israelitica di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica, in data 26 giugno 1927, n. 1013;
Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatore della Tripolitania è autorizzato a prorogare di un anno il termine stabilito dall'art. 51, lettera *d*), del decreto Luogotenenziale 26 agosto 1916, n. 1145, per la nomina del Consiglio della Comunità israelitica di Tripoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 90. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2385.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. 2066.

Modifiche ai programmi d'insegnamento di fisica e di esercitazioni di telegrafia nei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557;
Visti i programmi d'insegnamento dei Regi istituti nautici, approvati col R. decreto 28 agosto 1924, n. 1449;
Udito il Consiglio dell'istruzione nautica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel programma d'insegnamento di fisica ed elementi di chimica approvato col R. decreto 28 agosto 1924, n. 1449, il paragrafo 14 del programma per la IV classe è modificato come appresso:

« 14. Generatori di oscillazioni a scintille ed a tubi elettronici. Schemi semplicati di apparati trasmettenti; proprietà delle oscillazioni prodotte dai vari generatori. Modi di manipolazione ».

Art. 2.

Nel programma d'insegnamento di esercitazioni di telegrafia, approvato col R. decreto 28 agosto 1924, n. 1449, al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

« *d*) regolazione del radiogoniometro. Esecuzione pratica di rilevamenti radiogoniometrici ».

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dall'anno scolastico 1927-28.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 84. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1927.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Lorain (Ohio).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Lorain (Ohio) alla dipendenza del Regio consolato a Cleveland.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1927.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pola ad istituire una filiale in Parenzo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sulle Casse di risparmio e Monti di pietà di 1ª categoria;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Pola è autorizzata ad istituire una propria filiale in Parenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1927.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lucca ad istituire una filiale in Forte dei Marmi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Lucca è autorizzata ad istituire una propria filiale in Forte dei Marmi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, recante disposizioni sulle cooperative edilizie.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 15 novembre 1927 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1927, n. 1884, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1927, n. 241, che reca le norme per la concessione in appalto dell'esercizio delle sale di scrittura presso gli uffici principali delle poste e dei telegrafi.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso fra studenti triestini a tre assegni della Fondazione Salvatore Besso.

La Fondazione istituita dal comm. Marco Besso, intitolata al nome del suo rimpianto figliuolo Salvatore, apre un concorso per titoli a tre assegni di L. 1000 ciascuno, da conferirsi a giovani, maschi o femmine, nati a Trieste da genitori triestini e iscritti nelle Regie università, nei Regi istituti universitari, nella Regia scuola superiore navale di Genova, nelle Regie scuole superiori di agraria, nei Regi istituti superiori per gli studi commerciali o nell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

I concorrenti dovranno presentare non più tardi del 15 dicembre 1927 domanda di ammissione in carta da bollo da L. 3, dichiarando in essa a quale facoltà o scuola universitaria o istituto superiore siano iscritti.

La domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

1° gli atti di nascita del concorrente e dei suoi genitori;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° il titolo di studi secondari richiesto dai regolamenti per l'ammissione alla facoltà o scuola universitaria o istituto superiore, cui il concorrente è iscritto, con la indicazione dei punti riportati nei relativi esami o scrutini finali; e, quando il concorrente abbia già compiuto uno o più anni di studio in una università o in altro istituto superiore, anche il certificato dei punti riportati in tutti gli esami sostenuti fino all'apertura del concorso;

4° un attestato dell'autorità municipale del Comune ove la famiglia del concorrente risiede, e uno dell'agente delle imposte, che certifichino lo stato della famiglia del concorrente;

5° quegli altri documenti e titoli che il concorrente reputi utili al conseguimento del premio.

I giovani che già siano stati iscritti ad una università o ad altro istituto superiore del Regno, non potranno essere ammessi al concorso se non abbiano sostenuto almeno due esami speciali per ciascuno degli anni del corso di studi superiori. Per i giovani che siano stati iscritti ad università o ad altro istituto superiore di Stati esteri, dove non si diano esami speciali, basterà che abbiano presa l'iscrizione ad almeno due corsi per semestre.

Il vincitore di una borsa di studio potrà conservarla anche per gli anni di studi superiori successivi a quello per cui l'avrà conseguita, purchè ne faccia domanda entro il suddetto termine, presentando un certificato da cui risulti che egli ha sostenuto gli esami richiesti per la dispensa dalle tasse, riportando una media di almeno ventiquattro punti su trenta e non meno di ventun punto in ciascuna materia.

Le domande dovranno essere rivolte alla Fondazione Marco Besso, corso Vittorio Emanuele 51, Roma.

Roma, 3 novembre 1927 - Anno VI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche dell'accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese del 27 marzo 1924.

Il giorno 14 novembre 1927 - Anno VI, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'accordo addizionale alla Convenzione stipulata in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria, il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del Debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia, accordo firmato in Budapest, fra l'Italia e l'Ungheria, il 15 marzo 1927.

L'accordo addizionale anzidetto è stato messo in esecuzione nel Regno col R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829 (n. 2129 di pubblicazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 13 ottobre 1927 (V).

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 17 novembre 1927 - Anno VI

Francia	72.17	Belgrado	32.45
Svizzera	353.81	Budapest (Pengo)	3.21
Londra	89.50	Albania (Franco oro)	354.50
Olanda	7.415	Norvegia	4.84
Spagna	312.47	Russia (Cervonetz)	95 50
Belgio	2.562	Svezia	4.94
Berlino (Marco oro)	4.382	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.596	Danimarca	4.92
Praga	54.50	Rendita 3,50 %	70.15
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.85	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.85	Consolidato 5 %	81.40
New York	18.354	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.38	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.475
Oro	354.15		

ROSSI ENRICO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.